

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 35

Riunione del 17 febbraio 2010

36.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- MALOBERTI GAETANO n.q Pres. p.t. della Soc. G.S. Cadeo Volley
- G.S. CADEO VOLLEY n.p. del Pres. p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Massimo Baldi - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva:

- a) il sig. MALOBERTI GAETANO, n.q. presidente p.t. G.S. CADEO VOLLEY, per avere, in violazione degli artt. 17,19 28 R.A.T. e 55 Reg. Giur. e della normativa disciplinata nella guida pratica vigente in materia di tesseramento on line, eseguito il tesseramento on line, utilizzando il modulo L, relativo al prestito dell'atleta Bolzoni Elisa dalla società sportiva Edelweiss alla G.S. Cadeo Volley per la stagione sportiva 2009/2010 senza raccogliere la firma dell'atleta e del genitore esercente la potestà genitoriale;
- b) G.S. CADEO VOLLEY nella persona del presidente P.T., ai sensi degli art. 55 n.3 lett.a) Reg. Giur. e 2 R.A.T. Per i fatti contestati al proprio presidente.

Dal fascicolo depositato in atti, emergeva:

- a) che in data 5 novembre 2009 la società in epigrafe e la società Edelweiss, nonché l'atleta Bolzoni e il genitore esercente la potestà, chiedevano congiuntamente all'ufficio tesseramento l'annullamento del trasferimento in prestito dell'atleta in discorso, dal secondo al primo sodalizio, in quanto la comunicazione del detto trasferimento a mezzo dell'invio del modulo online, era avvenuta del tutto erroneamente;

./.

b) che l'Ufficio Tesseramento Fipav aveva immediatamente annullato il tesseramento medesimo rimettendo gli atti alla procura federale;

All'udienza del 17 febbraio 2010 era presente il sostituto Procuratore federale Avv. Tobia, il quale confermava la proposta di sanzioni della Procura, segnatamente la sospensione da ogni attività federale per mesi 4 per il presidente ed € 200,00 di multa per il sodalizio.

Nessuno compariva per la società.

La Commissione Giudicante Nazionale

letti gli atti e considerate le osservazioni della Procura Federale, rileva come gli elementi raccolti siano idonei a corroborare un giudizio di colpevolezza in capo agli incolpati.

Segnatamente, è stato lo stesso presidente in qualità di legale rappresentante della società, ad aver denunciato i fatti oggetto dell'indagine della Procura Federale.

Alcun dubbio, pertanto, può sorgere in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, in quanto la condotta posta in essere dal presidente del sodalizio, documentalmente dimostrata, - consistita nell'aver proceduto al tesseramento on line non disponendo delle sottoscrizioni sul modulo di tesseramento da parte dell'atleta e dei genitori esercenti la patria potestà - va qualificata come confessione stragiudiziale.

Sotto il profilo regolamentare, la suddetta condotta si appalesa in contrasto con le norme di cui all'art. 17 statuto federale (doveri di lealtà e probità sportiva) nonché degli artt. 2 e 17 R.A.T.

Da ultimo per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, il comportamento tenuto dal presidente del sodalizio- il quale ha denunciato il fatto tempestivamente e di comune accordo con tutte le parti interessate- nonché l'assenza di dolo o malizia da parte dello stesso, bensì la mera colpa - consistita nell'aver con leggerezza proceduto al tesseramento senza essersi sincerato di essere in possesso dei moduli di tesseramento sottoscritti dalle parti- conducono la CGN a mitigare la sanzione richiesta dalla Procura ed a irrogare la sanzione dell'ammonizione al Presidente del sodalizio e la multa di € 100,00 alla società, la quale risponde ai sensi dell'art. 55 n. 3 Reg. Giur. a titolo di responsabilità oggettiva.

./.

P.Q.M.
La Commissione Giudicante Nazionale

dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, così come in narrativa evidenziati e, per l'effetto, condanna il sig. MALOBERTI GAETANO, n.q. presidente p.t. G.S. CADEO VOLLEY alla sanzione dell'ammonizione e la G.S. CADEO VOLLEY nella persona del presidente P.T. alla sanzione pecuniaria di € 100,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Affisso il 26 febbraio 2010